

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO-LEGGE N. 176/2022 (C.D. AIUTI-QUATER)

Sommario

PREMESSA.....	3
1. CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 (ART. 1).....	3
1.1 Credito d'imposta imprese energivore.....	4
1.2 Credito d'imposta per imprese gasivore	5
1.3 Credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW	5
1.4 Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore.....	5
1.5 Regime di fruizione dei crediti di imposta.....	6
1.5.1 Modalità e termine di utilizzo.....	6
1.5.2 Cedibilità dei crediti di imposta.....	7
1.5.3 Comunicazione all'Agenzia delle Entrate.....	8

2. RATEIZZAZIONE BOLLETTE ENERGETICHE (ART. 3, COMMI 1-7)	9
3. AMPLIAMENTO SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ MEDIANTE GARANZIE SACE (ART. 2, COMMA 8)	10
4. AMPLIAMENTO WELFARE AZIENDALE PER IL 2022 (ART. 3, COMMA 10)	11
5. CREDITO D'IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI (ART. 8)	12
6. MODIFICHE AL SUPERBONUS (ART. 9).....	13
6.1 Il nuovo quoziente familiare	14
6.2 Interventi realizzati dagli enti del terzo settore che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie.....	17
6.3 Regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).....	17
6.4 Utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali di pari importo	17
6.5 Tabella di raccordo con evidenze delle modifiche apportate dal Decreto Legge n.176/2022.....	18
7. ESENZIONE DALL'IMU NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 12, COMMI 1 E 2).....	26
8. NUOVA ESENZIONE PREVISTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO (ART. 12, COMMA 3)....	26

PREMESSA

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. Decreto Aiuti-quater) recante *“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”*.

Nel presente lavoro si analizzano le principali novità introdotte a favore delle imprese al fine di contrastare la crisi energetica e l’inflazione in continua crescita, sulla scia di quanto già previsto dai precedenti decreti “Aiuti”, quali, a titolo esemplificativo: la proroga dei bonus energetici per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre 2022; la possibilità di rateizzazione delle bollette energetiche; l’innalzamento a 3.000 euro, per il 2022, della soglia di esenzione per i *fringe benefit* aziendali dei dipendenti; l’istituzione di un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori telematici, nell’anno 2023; le novità in materia di superbonus, ecc.

1. CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 (ART. 1)

L’articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 176/2022 ripropone i crediti di imposta disciplinati dal Decreto Legge n. 144 del 2022 per **contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese** – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute **nei mesi di ottobre e novembre 2022** - allo scopo di **estenderli** anche ai **costi sostenuti** dalle imprese **nel mese di dicembre 2022**.

Si tratta in particolare:

- del **credito d’imposta** per le imprese **energivore** (di cui al comma 1 del decreto-legge n. 144/2022);
- del **credito d’imposta** per le imprese **gasivore** (di cui al comma 2 del decreto-legge n. 144/2022);
- del **credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore** (di cui al comma 3 del decreto-legge n. 144/2022);
- del credito d’imposta per l’acquisto **di gas naturale** per le imprese **non gasivore** (di cui al comma 4 del decreto-legge n. 144/2022).

La norma precisa che i crediti d’imposta sono riconosciuti alle medesime condizioni già previste per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Si riporta, qui di seguito, la disciplina dei singoli crediti di imposta previsti dalla norma in commento.

1.1 Credito d'imposta imprese energivore

Il **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, per le **imprese a forte consumo di energia elettrica¹**, individuate dal **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017**, è riconosciuto alle stesse a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base **della media del terzo trimestre 2022** e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un **incremento superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

L'ammontare dell'agevolazione è pari **al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022**.

Tale **credito di imposta è riconosciuto** anche in relazione alla **spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022**. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla **media**, relativa al mese di **dicembre 2022**, del **prezzo unico nazionale dell'energia elettrica**.

¹ Le **imprese a forte consumo di energia elettrica** sono identificate, in base alle disposizioni del [decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017](#), come quelle che hanno un **consumo medio di energia elettrica**, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad **almeno 1 GWh/anno** e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell'Allegato 3 alla [Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020](#) (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla [Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020](#) (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli [elenchi delle imprese a forte consumo di energia](#) redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del Decreto Legge n. 83 del 2012.

1.2 Credito d'imposta per imprese gasivore

Il **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, per le **imprese a forte consumo di gas naturale²** (cd. **gasivore**), è riconosciuto nella misura del **40 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di **dicembre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il contributo spetta qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito **un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

1.3 Credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Il **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, per le imprese dotate di **contatori di energia elettrica** di potenza **disponibile pari o superiore a 4,5 kW**, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto nella misura del **30 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di **dicembre dell'anno 2022**. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture.

Il contributo è concesso a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della **media riferita al terzo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito **un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** del corrispondente **prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

1.4 Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore

Il **contributo straordinario**, sotto forma di **credito di imposta**, per le imprese diverse da quelle gasivore, è riconosciuto nella misura del **40 per cento della spesa sostenuta**

² Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:

a) operano nei settori elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto;

b) hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm³);

c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Per "periodo di riferimento" si intende, per l'anno di competenza "N" in cui si fruisce dell'agevolazione, il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1.5 Regime di fruizione dei crediti di imposta

I **commi 3 e 4** dell'art. 1 in esame recano le disposizioni relative al **regime di fruizione** dei crediti di imposta previsti dai commi 1 e 2 del decreto Aiuti-*quater* per il mese di dicembre 2022, introducendo altresì le medesime modalità applicative anche in relazione ai crediti spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legge n. 144/2022 (per i mesi di ottobre e novembre 2022) e a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 115/2022 (per il terzo trimestre 2022).

Il **comma 5** dell'articolo 1 in esame prevede che, in relazione ai crediti di imposta spettanti per il mese di dicembre 2022, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 144/2022 disciplinante i crediti di imposta per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Pertanto, per le **imprese non energivore e non gasivore**, si applica anche la disposizione di cui al comma 5 del Decreto Legge n. 144/2022, in base al quale, ove l'impresa destinataria del contributo **si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019**, il medesimo venditore è tenuto, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, a **inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022**.

1.5.1 Modalità e termine di utilizzo

I crediti di imposta sopra riportati (vale a dire, relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022) sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24** (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) **entro la data del 30 giugno 2023**. Viene, dunque, unificato il termine per l'utilizzo di tutte le richiamate agevolazioni; per i crediti di imposta relativi al terzo trimestre 2022 e per quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 tale termine viene così posticipato dal 31 marzo 2023 alla predetta data del 30 giugno 2023.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007, e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388 del 2000.

I crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR), **né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese**, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Sono, inoltre, **cumulabili** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che tale cumulo**, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, **non porti al superamento del costo sostenuto**.

1.5.2 Cedibilità dei crediti di imposta

L'**articolo 1, al comma 4**, chiarisce che i **crediti d'imposta** sopra elencati (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022) sono **cedibili, solo per intero**, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, fatta salva la possibilità di **due ulteriori cessioni**, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private (CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto D.Lgs. n. 231/07 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli. In caso di **cessione** dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie **sono tenute a chiedere il visto di conformità³ dei dati relativi alla documentazione** che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

³ Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/98, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Inoltre, il credito d'imposta è **usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente** e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Si **demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** la definizione delle **modalità attuative** delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322/98.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 in commento specifica che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del Decreto Legge n. 34/2020⁴.

1.5.3 Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Il **comma 6** prevede che **entro il 16 marzo 2023** i beneficiari dei predetti crediti di imposta (concessi per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

⁴ Il **comma 4** dell'articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d'imposta, si applichino le **attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte** sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/73. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla **verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta** negli **ordinari termini di accertamento** (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del D.P.R. n. 600/73; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del Decreto Legge n. 185 del 2008).

Ai sensi del successivo **comma 5**, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni. Tale importo, maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/73) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all' articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997).

Il **comma 6** prevede, infine, che il recupero del predetto importo sia **effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni**. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

2. RATEIZZAZIONE BOLLETTE ENERGETICHE (ART. 3, COMMI 1-7)

I commi da 1 a 7 dell'articolo 3 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 introducono una nuova **rateizzazione** che le imprese possono chiedere ai loro fornitori per il pagamento degli importi dovuti per la componente energetica di elettricità e gas naturale per usi diversi da quelli termoelettrici.

Tale possibilità è concessa nel caso di eccedenza dell'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, **per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.**

Coloro che intendono fruire della dilazione dovranno presentare **istanza ai fornitori** secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il **presupposto** per poter chiedere la rateizzazione è la **concessione di un'apposita copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, rilasciata dalla SACE S.p.A.**, società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia non potrà essere rilasciata, di regola (sono previste alcune eccezioni), alle imprese che abbiano approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione.

Tale preclusione riguarda sia l'impresa richiedente che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima.

Ove sia stata rilasciata la garanzia, il **fornitore** ha l'obbligo di offrire ai richiedenti che hanno presentato la richiesta una **proposta di rateizzazione** contenente:

- **l'ammontare degli importi dovuti;**
- **il tasso di interesse eventualmente applicato**, comunque non superiore al saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata;
- **un piano di rateizzazione da un minimo di 12 mesi ad un massimo di 36 rate mensili** indicando le date di scadenza di ciascuna rata.

È prevista la **decadenza** dal piano di rateizzazione **in caso di inadempimento fino ad un massimo di due rate anche non consecutive**; in tale ipotesi, l'importo residuo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione.

L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 1 del D.L. n. 176/2022 e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

3. AMPLIAMENTO SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ MEDIANTE GARANZIE SACE (ART. 2, COMMA 8)

Il comma 8 dell'articolo 3 del D.L. n. 176/2022 in esame allunga il periodo durante il quale opera la **garanzia SACE S.p.A. per i crediti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia** già prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte, la concessione in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni della garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, copre l'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 (anziché 30 giugno 2023) relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (anziché 31 dicembre 2022).

Il comma 9, inoltre, allunga di un anno il periodo previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Più specificamente, a seguito delle modifiche introdotte, **le garanzie della SACE S.p.A.** già previste fino al 31 dicembre 2022 **potranno essere concesse fino al 31 dicembre 2023.**

Tali garanzie, si ricorda, sono state introdotte per sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che siano riconducibili alle conseguenze economiche negative del conflitto in Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa.

Le garanzie possono essere concesse alle imprese, con esclusione diversa dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato; inoltre, debbono essere giustificate dalla dimostrazione che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa (cfr. art. 1, comma 5, D.L. n. 50/2022).

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022 precedentemente previsto), per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi.

4. AMPLIAMENTO WELFARE AZIENDALE PER IL 2022 (ART. 3, COMMA 10)

L'articolo 3, comma 10, del D.L. n. 176/2022 in commento modifica l'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cd. decreto aiuti-*bis*), elevando da euro 600 a euro 3.000 l'importo già previsto e modificando la disciplina derogatoria al TUIR.

Il testo novellato, che rimane applicabile, prevede che, **limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 euro** rispetto all'importo di euro 600 previsto in precedenza.

Il decreto, inoltre, interviene limitando la deroga rispetto a quanto in via ordinaria previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR.

A seguito delle modifiche, infatti, viene ora puntualizzato che la deroga riguarda esclusivamente la prima parte del terzo periodo della citata disposizione del TUIR.

È utile ricordare che tale norma prevede che, di regola, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nell'approfondimento della **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro** del 27 settembre 2022 erano stati evidenziati gli effetti della previgente versione dell'articolo 12 del D.L. n. 115/2022.

In particolare, secondo l'interpretazione fornita nel documento citato, essendo prevista *sic et simpliciter* la deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR, in caso di superamento del limite di euro 600 previsto in vigore della previgente versione della norma, fino al suddetto importo operava l'esenzione mentre la tassazione riguardava solo l'eccedenza.

A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 3 del D.L. n. 176/2022 in parola, invece, la deroga riguarda solo la prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR.

Ai sensi del novellato articolo 12 del D.L. n. 115/2022, pertanto, **ove il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, superano euro 3.000, l'intero importo concorre a formare il reddito di lavoro dipendente con conseguente applicazione dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale.**

Gli effetti di tale modifica riguardano l'intero periodo d'imposta 2022 per cui se ne dovrà tenere conto in sede di conguaglio annuale.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI (ART. 8)

La disposizione istituisce un **nuovo credito d'imposta** a favore dei **soggetti passivi Iva** obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015) **al fine di adeguare**, nell'anno 2023, **il proprio registratore telematico** di emissione di scontrino fiscale. L'adeguamento dei registratori in funzione delle necessità tecnologiche, legate alla c.d. **"lotteria degli scontrini"** (di cui all'art. 18, comma 4-bis, D.L. n. 36/2022), darà diritto a un **contributo pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio.**

L'esercente potrà fruirne in F24, **senza applicazione degli "ordinari" limiti annuali in materia di compensazioni**, a decorrere dalla **prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura** per l'aggiornamento degli strumenti, il cui **pagamento dovrà essere effettuato con modalità tracciabile.**

La norma rimanda ad un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, al fine di definire le modalità attuative della disposizione.

Il predetto credito d'imposta è concesso nel **limite di spesa fissato in 80 milioni di euro** per l'anno 2023.

6. MODIFICHE AL SUPERBONUS (ART. 9)

L'articolo 9 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 in esame apporta alcune modifiche sostanziali alle regole in materia di incentivi per l'efficientamento energetico. In particolare, la disposizione apporta modifiche alla disciplina del cosiddetto *superbonus* contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Con il **comma 1**, lettera *a*), vengono apposte modifiche al comma 8-*bis* dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare:

- **riduzione dal 110 per cento al 90 per cento** dell'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati **nell'anno 2023** dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *a*), dello stesso articolo 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche);
- **proroga della disciplina del *superbonus* al 110 per cento** dal 31 dicembre 2022 al **31 marzo 2023**, per gli interventi effettuati sugli **edifici unifamiliari** (cosiddette villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119, (**persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni). Per tali soggetti il beneficio è ammesso subordinatamente al verificarsi della **condizione dell'avvenuta realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022** (non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento, quali ad esempio, familiari conviventi).
- **a partire dall'anno 2023**, la **detrazione** per il *superbonus* previsto per gli interventi effettuati sugli **edifici unifamiliari** (cosiddette villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119 ed avviati a partire dal 1° gennaio 2023, **passa al 90 per cento** delle spese sostenute e, comunque, a condizione che:
 - il **contribuente** sia **proprietario** dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia **titolare di diritto reale di godimento** (applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023);

- l'unità immobiliare sia adibita ad **abitazione principale** del contribuente che sostiene le spese;
- in capo al medesimo sussista un **requisito reddituale** basato su un parametro denominato "**reddito di riferimento**", determinato in base a quanto previsto da un **nuovo comma 8-bis.1**, che non deve superare l'importo di **15.000 euro**.

6.1 Il nuovo quoziente familiare

Proprio secondo quanto disposto dal nuovo **comma 8-bis.1** il **reddito di riferimento** del contribuente è pari al **risultato della divisione del reddito complessivo familiare per un coefficiente, denominato "numero di parti"**, determinato come segue:

- il **reddito complessivo familiare** è costituito dalla **somma dei redditi complessivi posseduti**, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dall'eventuale coniuge del contribuente o dal soggetto legato al contribuente da unione civile o dal convivente, se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- il **numero di parti** è quantificato tenendo conto della **composizione del nucleo familiare**, ed in particolare della presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati. In particolare, al denominatore, il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o un convivente nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico (vedi tabella 1-*bis* riportata di seguito).

Allegato 1
(Articolo 9, comma 1, lettera d)

«Tabella 1-bis
(Articolo 119, comma 8-bis.1)

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare e' presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o piu' familiari	si aggiunge 2

Evidentemente la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell'agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest'ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge. Così pure si tiene conto della presenza di familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest'ultimo o del coniuge o di entrambi.

Ai fini del calcolo si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dall'articolo 12, comma 4-ter, del sopra citato TUIR, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

Esempi:

1. **Contribuente (1) con un reddito di 55.000 euro**, con un coniuge **(1)** e quattro figli a carico **(2)**, ai fini del calcolo del nuovo quoziente si vedrà rideterminare in 12.500 euro il valore rilevante ai fini dell'accesso al bonus edilizio **(55.000 / 4 = 13.750)**.
2. **Contribuente (1) con reddito pari a 36.000 euro**, si trova sopra il tetto dei 15.000 euro e non può fruire del superbonus; se c'è un coniuge o convivente **(1)** il reddito di riferimento è pari a 36.000/2 cioè 18.000 quindi ancora oltre il tetto; se c'è un familiare/figlio **(0,5)** il reddito di riferimento sarà 36.000/2,5 cioè 14.400 euro quindi sotto il tetto; se i familiari sono 2 **(1)** si arriva a 36.000/3 cioè 12.000 euro quindi ancora sotto il tetto.
3. **Contribuente (1) con un reddito complessivo dell'anno precedente pari a 35.000 euro**, nel cui nucleo sia presente un coniuge **(1)** con un reddito pari a **11.000 euro** e due figli **(1)** che non possiedono redditi, che quindi sono a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari a:
 $35.000 + 11.000 / (1 + 1 + 1) = 46.000 / 3 = 15.333$ euro
 e conseguentemente **non potrà usufruire della detrazione del 90%**.
4. **Contribuente (1) con un reddito pari a 59.500 euro** avente un coniuge **(1)** e quattro figli a carico **(2)**, tutti senza redditi. In tal caso il reddito di riferimento sarà pari a:
 $59.500 / (1 + 1 + 2) = 59.500 / 4 = 14.785$ euro
 e conseguentemente **potrà usufruire della detrazione del 90%**.

Pertanto, se il reddito di riferimento è inferiore ad euro 15.000, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla norma, il contribuente potrà fruire dell'agevolazione prevista per le persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per tali soggetti e per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. A tal fine è prevista l'**erogazione di un contributo**, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte

sui redditi, **da parte dall'Agenzia delle Entrate**, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 176/2022.

6.2 Interventi realizzati dagli enti del terzo settore che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 integra il comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per gli interventi di cui al comma 10-bis dello stesso articolo 119, vale a dire per quelli realizzati dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle **associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, **la detrazione spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2025**, senza subire le riduzioni previste dal primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119.

6.3 Regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Il **comma 2** introduce un **regime transitorio** nel quale rientrano gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, non solo risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ma, in caso di interventi su edifici condominiali, debbano sottostare all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, alla medesima data risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Ricorrendo le condizioni sopracitate, continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo e pertanto agli interventi effettuati dai condomini, dagli unici proprietari (comma 9, lettera a)) e dagli enti del terzo settore (comma 9, lettera d-bis)), la percentuale di detrazione del 110 per cento continua ad applicarsi anche nel 2023.

6.4 Utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali di pari importo

Viene prevista una deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, in virtù del quale le quote di credito d'imposta devono essere utilizzate entro l'anno. In sostanza, il **comma 4**, limitatamente ai **crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle**

comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, consente, nelle ipotesi sopra descritte, di ripartire l'utilizzo del credito residuo in **10 rate annuali di pari importo**, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Ad ogni modo va evidenziato che **la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere richiesta a rimborso**. Rispetto a tali operazioni, viene, infine, previsto uno specifico monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell'Economia e delle Finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009.

6.5 Tabella di raccordo con evidenze delle modifiche apportate dal Decreto Legge n.176/2022

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
<p>8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le</p>	<p>Modifiche apportate dall'art. 9 comma 1 lettera a)</p> <p>8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) (condomini e persone fisiche che effettuano lavori su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis) (onlus, OdV, Aps), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso</p>	

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
<p>spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.</p> <p>Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</p>	<p>edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.</p> <p>Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) (IACP), compresi quelli effettuati dalle persone</p>	

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
	<p>fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro».</p>	
	<p>Modifiche apportate dall'art. 9 comma 1 lettera b)</p> <p>8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito</p>	<p>Art. 12 TUIR - familiari diversi dal coniuge: figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.</p>

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
	<p>di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.</p>	<p>Ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente: all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: il coniuge, <i>i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti,</i> i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.</p>
<p>8-ter. Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.</p>	<p>Modifiche apportate dall'art. 9 comma 1 lettera c)</p> <p>8-ter. Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per</p>	

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
	<p>gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.</p>	
<p>9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:</p> <p>a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;</p> <p>b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.</p>	<p>9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:</p> <p>a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;</p> <p>b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.</p>	

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
	<p>Decreto Legge n.176/2022 Articolo 9 comma 1.</p> <p>All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 8-bis:</p> <p>1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023».</p>	<p>Decreto Legge n. 176/2022 Art. 9 comma 2</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), n. 1) non si applicano:</p> <p>a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;</p> <p>b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</p>
		<p>Decreto Legge n. 176/2022 Art. 9 comma 3</p> <p>Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis</p>

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
		<p>e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.</p>
<p>Articolo 121 comma 3</p> <p>I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.</p> <p>La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può</p>		<p>Art. 9 comma 4</p> <p>Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,</p>

Art. 119 D.L. n. 34/2020 ante Decreto Legge n.176/2022	Art. 119 D.L. n. 34/2020 post Decreto Legge n.176/2022	Note
<p>essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>		<p>in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle Entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.</p>

7. ESENZIONE DALL'IMU NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 12, COMMI 1 E 2)

L'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. n. 176/2022 in esame fornisce, con **norma di interpretazione autentica**, una precisazione in merito all'esenzione Imu riconosciuta, dal D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i proprietari siano anche **gestori delle attività** che vi si esercitano (art. 78, comma 1, lettera d), D.L. n. 104/2020). La predetta seconda rata Imu per il 2022 non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE 1407/2013 in materia di **aiuti "de minimis"**.

Il comma 2 sancisce che l'efficacia della norma **non è più subordinata all'autorizzazione della Commissione UE**, prevista dal comma 4 del citato art. 78, D.L. n. 104/2020.

8. NUOVA ESENZIONE PREVISTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO (ART. 12, COMMA 3)

Il comma 3 dell'art. 12 del D.L. n. 176/2022 in commento inserisce nell'elenco degli **atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo** (tabella di cui all'allegato B, d.P.R. n. 642/1972) il nuovo articolo 8-ter, che include nella predetta esenzione le *"Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento"*.